

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 13/03/2018

FATTO

La parte ricorrente, premesso di aver stipulato il 7/05/2009 *“un contratto di mutuo fondiario in euro, per la parte interessi indicizzato al franco svizzero”*, riferisce che in data 9/05/2016 aveva chiesto un conteggio informativo per un'eventuale estinzione anticipata del mutuo. Non riscontrando alcuna corrispondenza tra il metodo di calcolo applicato dall'intermediario e quanto previsto dal contratto di mutuo, posto che i conteggi erano stati applicati sul capitale residuo, mentre nel contratto si usava il termine *“restituito”*, presentava reclamo alla banca, la quale rispondeva in modo insoddisfacente. Chiede pertanto *“di verificare se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca per l'estinzione anticipata e quanto previsto dal contratto firmato; se la clausola contrattuale sull'estinzione è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile; se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola stessa, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, in modo da consentire al contraente di valutarne in maniera inequivoca le conseguenze economiche; di dichiarare la nullità d'ufficio o la nullità parziale dello stesso, per la parte relativa alla clausola relativa all'estinzione anticipata/conversione del mutuo, in conformità anche con la giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti siano conformi alle regole di*



correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole in discorso; di valutare infine le conseguenze della nullità della clausola ai fini dell'anticipata estinzione del finanziamento".

L'intermediario, con le controdeduzioni, riepilogati i fatti oggetto di controversia, contesta che il cliente abbia appreso solo dal conteggio estintivo la natura di mutuo indicizzato a valuta estera del proprio contratto, in quanto, oltre alle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e le clausole contrattuali, ha ricevuto la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con le note datate 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015. Illustra altresì il meccanismo di funzionamento del prodotto in esame ed il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione del mutuo; evidenzia inoltre che, prima della stipulazione del contratto, ha fornito adeguata informativa precontrattuale, consegnando il foglio informativo che riporta chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato al Franco Svizzero. Richiama, infine, un'ampia rassegna di pronunce giurisprudenziali e dei Collegi ABF, contestando, in particolare, la decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15, nella parte in cui ha ritenuto vessatoria la clausola determinativa della rivalutazione. Chiede, pertanto, di respingere il ricorso nel merito, in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'importo da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, calcolato dall'intermediario in applicazione dell'art. 7 delle condizioni negoziali, disposizione del cui concreto meccanismo operativo il ricorrente lamenta di essere venuto ad effettiva conoscenza solo al momento del ricevimento del conteggio estintivo, stante la poca trasparenza e chiarezza delle clausole negoziali, delle quali chiede pertanto la dichiarazione di nullità.

Per accertare la fondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, occorre preliminarmente riferirsi al già citato art. 7 del contratto di mutuo, a tenore del quale *"... ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale" e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione del rimborso..."*.

E' evidente che, per come formulata, detta clausola non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione (il Collegio di coordinamento nelle decisioni n. 5866/15, n. 5855/15 e n. 4135/15, rileva, in particolare, l'assenza di indicazioni in ordine alle *"operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)"*); analogamente non appare chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13, secondo cui *"l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che [...] il contratto [di mutuo deve] esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera [...] nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano"*). In senso analogo,



con riguardo ai contratti di assicurazione, Corte di Giustizia, 23 aprile 2015, n. 96, causa 96/14). Essa risulta altresì ambigua *“su un piano grammaticale”* (v., ancora, le sopra citate pronunce della Corte di Giustizia) nella parte in cui fa riferimento al *“capitale restituito”* e non già al *“capitale residuo”*, riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erranee in ordine al costo dell’operazione, stante l’impossibilità di richiedere allo stesso un’interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l’ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015). In definitiva, la disposizione negoziale in esame, per come redatta, impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo e quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all’andamento del cambio euro/franco svizzero, nonché di capire su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 9190/2016). Il tenore della sua redazione appare quindi in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore e pertanto è da valutarsi come vessatoria (art. 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 CEE; art. 34, 2° comma cod. cons.).

In considerazione dell’interesse del ricorrente alla caducazione della suddetta clausola ed in conformità alla sua espressa richiesta, può pertanto dichiararsi la sua nullità ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, par. 1, della Direttiva 93/13/CE).

Al fine di garantire una efficace tutela del consumatore, ravvisabile, nella specie, nel suo interesse ad avvalersi della facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, la lacuna creatasi in conseguenza dell’accertamento della nullità dell’art. 7 del contratto, va colmata, in via di integrazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 1374 c.c. nella parte in cui si richiama alla legge, applicandosi la norma generale dettata dall’art. 125 *sexies*, comma 1 T.U.B. (a tenore del quale *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”*), norma adattata, nel caso in esame, alle peculiarità del prodotto offerto, attraverso la previsione di specifici criteri di calcolo delle somme dovute, peraltro individuati non in modo chiaro e comprensibile per un consumatore. Tale soluzione si pone in linea sia con le decisioni del Collegio di Coordinamento (n. 5866 e n. 4135/2015, relative a vicende analoghe), sia con il più generale orientamento espresso dalla Corte di Giustizia (CGUE, 30 aprile 2014, causa 23/13, secondo cui, per non esporre il consumatore *“a conseguenze particolarmente dannose”*, *“L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva”*).

Le considerazioni sopra espresse portano conseguentemente a ritenere che l’importo dovuto dal ricorrente nel caso di estinzione anticipata del mutuo, in applicazione del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma c.c., dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate in Franchi Svizzeri, in base al tasso di cambio contrattualmente previsto; non potrà essere invece praticata la duplice conversione indicata dall’art. 7 del contratto, stante la sua accertata nullità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA

